



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

Resoconti

Allegati

n. 254
Supplemento

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 22 luglio 2014

INDICE**Commissioni congiunte**

10 ^a (Industria, commercio, turismo) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali):		
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	<i>Pag.</i>	3
<i>Plenaria (notturna)</i>	»	36

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

COMMISSIONI 10^a e 13^a RIUNITE

10^a (Industria, commercio, turismo)

13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Martedì 22 luglio 2014

Plenaria

26^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente della 13^a Commissione

MARINELLO

indi del Presidente della 10^a Commissione

MUCCHETTI

Intervengono il vice ministro dello sviluppo economico De Vincenti, il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero e il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Barbara Degani.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(1541) Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il presidente MARINELLO (NCD) annuncia che sono stati depositati gli emendamenti 18.48 (testo 2), 18.67 (testo 4) e 22.31 (testo 2), quali riformulazioni di corrispondenti proposte emendative.

Sono stati inoltre presentati i subemendamenti agli emendamenti dei Relatori depositati nella seduta pomeridiana di ieri. Tali subemendamenti saranno pubblicati in allegato al resoconto.

Avverte infine che sono stati depositati gli emendamenti 16.500 e 17.0.500 del Governo. Propone pertanto di fissare il termine per la presentazione dei relativi subemendamenti alle ore 17 di oggi.

Le Commissioni riunite convengono.

Le Commissioni riunite esaminano gli emendamenti all'articolo 9 già accantonati.

La senatrice MANASSERO (*PD*) aggiunge la propria firma agli emendamenti 9.67, 9.68, 9.70, 9.76 e 9.81.

Sono ritirati gli emendamenti 9.51, 9.68 e 9.70.

Il presidente MARINELLO fa presente che l'emendamento 9.85, sul quale la 5^a Commissione ha espresso parere contrario, si intende ritirato.

In qualità di relatore per la 13^a Commissione, esprime poi parere favorevole sugli emendamenti 9.2, 9.22 e 9.27. Esprime parere contrario sulle restanti proposte emendative, fatti salvi gli emendamenti 9.10 (testo 2), 9.39, 9.76, 9.81, 9.82, 9.0.3, 9.83 (testo 2) e 9.84, che propone di accantonare. Propone al senatore Vaccari di riformulare l'emendamento 9.1, prevedendo che gli interventi di messa in sicurezza siano anche finalizzati al recupero di efficienza energetica.

Il senatore VACCARI (*PD*) accetta la riformulazione proposta.

Il presidente MARINELLO (*NCD* relatore per la 13^a Commissione, esprime parere favorevole sull'emendamento 9.1 (testo 2), che propone di accantonare.

Il Rappresentante del Governo esprime il medesimo avviso del Relatore Marinello, ad eccezione dell'emendamento 9.27, che propone di riformulare inserendo, al comma 1 ed al comma 4, dopo le parole «edilizia scolastica», ove ricorrano, le seguenti «ivi inclusi gli asili nido».

Il senatore ARRIGONI (*LN-Aut*) accetta la riformulazione proposta.

Il Rappresentante del Governo esprime parere favorevole sull'emendamento 9.27 (testo 2) e si associa alla richiesta di accantonamento del relatore Marinello.

Le Commissioni riunite convengono sulle proposte di accantonamento.

È quindi posto ai voti l'emendamento 9.2, che risulta approvato.

All'esito di distinte votazioni l'emendamento 9.17 è respinto, mentre gli emendamenti 9.22 e 9.27 (testo 2) sono approvati.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 9.36 e 9.40.

La senatrice NUGNES (*M5S*) dichiara il voto favorevole all'emendamento 9.42, sottolineando che la contrarietà del Governo su tale proposta emendativa non è stata in alcun modo giustificata.

All'esito di distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 9.42, 9.43, 9.52, 9.56, 9.67 e 9.77.

Le Commissioni riunite esaminano gli emendamenti 2.7, 7.0.16, 7.0.17 e 7.0.18, accantonati nella seduta pomeridiana di ieri.

Il sottosegretario OLIVERO esprime parere favorevole sull'emendamento 2.7, a condizione che preveda di sostituire, al comma 1, lettera c), capoverso comma 3-bis, secondo periodo, le parole «preventiva comunicazione da inviarsi» con le parole «preventiva comunicazione da inviarsi anche in via telematica». Il parere sull'emendamento 7.0.16 è favorevole, a condizione che venga riformulato, sostituendo le parole «spetta alle società di capitali e alle cooperative agricole, anche ai sensi dell'articolo 16 della legge 14 agosto 1971, n. 817, qualora un amministratore, che sia anche socio nel caso delle cooperative agricole, e almeno la metà dei soci siano» con le seguenti «spetta anche alle società cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, qualora almeno la metà degli amministratori e dei soci sia».

Il senatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) accetta le riformulazioni proposte dal rappresentante del Governo.

Il presidente MARINELLO (*NCD*), relatore per la 13^a commissione, esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.7 (testo 2) e 7.0.16 (testo 2).

All'esito di distinte votazioni, gli emendamenti 2.7 (testo 2) e 7.0.16 (testo 2) risultano approvati.

È pertanto preclusa la votazione dell'emendamento 7.0.17.

Il senatore MANCUSO (*NCD*) presenta l'emendamento 34.28 (testo 2).

Il senatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira l'emendamento 7.0.18.

Il senatore Gianluca ROSSI (*PD*) aggiunge la propria firma all'emendamento 11.7.

Il senatore GIBIINO (*FI-PdL XVII*) aggiunge la propria firma all'emendamento 26.13.

La senatrice MATTESINI (*PD*) aggiunge la propria firma all'emendamento 26.15.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

**NUOVI EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 1541**

(al testo del decreto-legge)

Art. 2.

2.7 (testo 2)

BERGER, PANIZZA, ZELLER, PALERMO

Al comma 1, lettera c) capoverso comma 3-bis, secondo periodo, sostituire le parole: «preventiva comunicazione da inviarsi» con le seguenti: «preventiva comunicazione da inviarsi anche in via telematica».

Art. 7.

7.0.16 (testo 2)

ZELLER, BERGER, PALERMO, LANIECE, PANIZZA

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Esercizio del diritto di prelazione o di riscatto agrari)

«1. L'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto di cui all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni, e all'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, spetta anche alle società cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, qualora almeno la metà degli amministratori e dei soci sia in possesso della qualifica di coltivatore diretto come risultante dall'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 e seguenti del codice civile».

Art. 8.**8.0.100/1**

ARRIGONI, CONSIGLIO, CANDIANI

All'emendamento 8.0.100, dopo le parole: «all'atto dell'acquisto dello stesso» aggiungere il seguente periodo: «L'applicazione del presente comma non comporta incrementi al prezzo del ricambio a carico degli utenti finali».

Art. 9.**9.1 (testo 2)**

VACCARI, TOMASELLI, CALEO

Al comma 1, dopo le parole: «negli usi finali dell'energia», aggiungere le seguenti: «compresi quelli relativi alla messa in sicurezza e bonifica da inquinamento derivante da amianto, limitatamente ai casi in cui tali interventi siano abbinati a contestuali interventi di incremento dell'efficienza energetica».

9.27 (testo 2)

ARRIGONI, CONSIGLIO, CANDIANI

Al comma 1, dopo le parole: «edilizia scolastica» inserire le seguenti: «ivi inclusi gli asili nido», conseguentemente al comma 4 dopo le parole: «edilizia scolastica» inserire le seguenti: «ivi inclusi gli asili nido».

Art. 10.**10.100/1**

MARTELLI, MORONESE, NUGNES

All'emendamento 10.100, sopprimere il capoverso «2-bis».

10.100/2

CALEO, MIRABELLI

All'emendamento 10.100, al capoverso «2-bis», sostituire le parole: «previste nel presente decreto» con le seguenti: «di cui ai commi 1 e 2».

10.100/3

ARRIGONI, CONSIGLIO, CANDIANI

All'emendamento 10.100, dopo le parole: «senza alcun onere» inserire la seguente: «aggiuntivo».

10.100/4

ARRIGONI, CONSIGLIO, CANDIANI

Al comma 2-bis, sopprimere il secondo periodo.

10.100/5

CALEO

All'emendamento 10.100, al capoverso «2-bis», sopprimere il secondo periodo.

10.100/6

MARTELLI, MORONESE, NUGNES

All'emendamento 10.100, sopprimere le parole da: «Al comma 4» fino a: «società da esse controllate».

10.100/7

CALEO

All'emendamento 10.100, sopprimere le parole da «Al comma 4» fino a «da esse controllate».

10.100/8

MORONESE, MARTELLI, NUGNES

All'emendamento 10.100, sostituire le parole: non oltre il 30 giugno 2015», con le seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2014».

10.100/9

D'AMBROSIO LETTIERI, TARQUINIO, PELINO

All'emendamento 10.100, dopo il capoverso: «Al comma 4» aggiungere il seguente: « Dopo il comma 6 aggiungere il seguente: "6-bis. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi, programmati ed in esecuzione da parte dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia, finalizzati anche alla mitigazione del rischio idrogeologico sono sospese le procedure previste dall'articolo 21, comma 10 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 121"».

Conseguentemente:

il termine previsto dal comma 11 dell'articolo 21 del citato decreto legge 201 del 2011, come modificato dall'articolo 29-bis, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 e, successivamente, dall'articolo 1, comma 72, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 è prorogato al 30 settembre 2016;

all'onere derivante dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi di strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.1».

10.100/10

PICCOLI, BRUNI, ZIZZA, FLORIS, PELINO

All'emendamento 10.100, dopo il capoverso: «Al comma 4», aggiungere il seguente: «Al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi, i termini di legge previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni, sono ridotti della metà"».

10.200/1

ARRIGONI, CONSIGLIO, CANDIANI

All'emendamento 10.200, dopo le parole: «con comprovata esperienza amministrativa», inserire le seguenti: «tra i dipendenti dell'amministrazione pubblica».

10.200/2

BRUNI, PICCOLI, ZIZZA, FLORIS, PELINO

All'emendamento 10.200, dopo il capoverso «8» aggiungere il seguente: «9. Fermo restando il termine del 31 dicembre 2014, stabilito dall'articolo 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, gli interventi per i quali sono trasferite le relative risorse statali o regionali entro il 30 giugno 2014 sono completati entro il 31 dicembre 2015. I Presidenti delle Regioni provvedono, secondo le modalità indicate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, ad inserire i dati relativi allo stato di avanzamento degli interventi nel sistema informativo on-line dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) denominato Repertorio Nazionale degli Interventi per la Difesa del Suolo (ReNDIS) e ad aggiornarli con cadenza almeno trimestrale».

Conseguentemente, sostituire l'alea con il seguente: «I commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:».

10.300/1

ARRIGONI, CONSIGLIO, CANDIANI

All'emendamento 10.300, sostituire le parole: «, con particolare riferimento anche al territorio campano,» con le seguenti: «del territorio campano».

10.300/2

ARRIGONI, CONSIGLIO, CANDIANI

All'emendamento 10.300, dopo le parole: «con particolare riferimento» sopprimere la seguente: «anche».

10.300/3

ARRIGONI, CONSIGLIO, CANDIANI

All'emendamento 10.300, sostituire le parole: «del suddetto Ministro» con le seguenti: «del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'interno».

10.300/4

ARRIGONI, CONSIGLIO, CANDIANI

All'emendamento 10.300, dopo le parole: «da parte di tutte le forze di polizia.» aggiungere il seguente periodo: «Resta fermo il termine del 3 marzo 2014 ai fini dell'inizio dell'operatività del SISTRI per i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della regione Campania di cui al comma 4 dell'articolo 188-ter, del decreto legislativo n. 152 del 2006».

10.300/5

ARRIGONI, CONSIGLIO, CANDIANI

All'emendamento 10.300, dopo le parole: «con adeguata esperienza professionale» aggiungere le seguenti: «in materia ambientale».

Art. 12.**12.100/1**

ARRIGONI, CONSIGLIO, CANDIANI

Dopo le parole: «con adeguata esperienza professionale» aggiungere le seguenti: «in materia ambientale».

Art. 14.**14.100/1**

FATTORI

All'emendamento 14.100, le parole: «anche speciali» sono soppresse.

14.100/2

ARRIGONI, CONSIGLIO, CANDIANI

All'emendamento 14.100, sopprimere le parole da: «compresa la requisizione in uso degli impianti» fino alla fine del comma.

14.100/3

ARRIGONI, CONSIGLIO, CANDIANI

All'emendamento 14.100, dopo le parole: «la requisizione in uso degli impianti» inserire le seguenti: «del territorio regionale».

14.100/4

ARRIGONI, CONSIGLIO, CANDIANI

All'emendamento 14.100, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Resta fermo l'obbligo dello smaltimento dei rifiuti urbani nell'ambito del territorio regionale».

14.100/5

GALIMBERTI, PERRONE, PELINO

All'emendamento 14.100, dopo il capoverso «1» aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, le parole: "3 marzo 2014", sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2016";

b) al comma 3-bis, le parole: "Nei dieci mesi successivi dalla data del 1° ottobre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2015"; al secondo periodo del medesimo comma, dopo le parole: "non si applicano.", è aggiunto il seguente periodo: "Fino alla data di cui al primo comma, l'adesione all'operatività del SISTRI avviene in via sperimentale, secondo modalità e procedure che verranno definite con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le categorie interessate, da emanarsi entro il 31 dicembre 2015. Il termine della fase sperimentale, di cui al comma 1, è prorogabile di ulteriori 6 mesi con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. La sperimentazione è monitorata dal Tavolo tecnico di cui al comma 13, eventualmente integrato da esperti indipendenti nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che dovrà verificare e certificare gli esiti della sperimentazione. Fino alla conclusione della fase sperimentale è sospeso ogni contributo"».

Conseguentemente, sostituire l'alinea con il seguente: «Il comma 1 è sostituito dai seguenti:».

14.200/1

FRAVEZZI

All'emendamento 14.200, alla lettera b) sostituire le parole: «All'articolo 182, dopo il comma 6» con le seguenti: «All'articolo 185, aggiungere, in fine, il seguente comma».

14.200/2

VACCARI

All'emendamento 14.200, alla lettera b), al capoverso 6-bis, sostituire le parole: «a tre metri steri» con le seguenti: «a un metro stero».

14.200/3

FRAVEZZI

All'emendamento 14.200, alla lettera b) capoverso «Art. 6-bis.» sostituire le parole: «all'articolo 185, comma 1, lettera g)» con le seguenti: «all'articolo 185, comma 1, lettera f)».

14.200/4

ARRIGONI, CONSIGLIO, CANDIANI

All'emendamento 14.200, alla lettera b), comma 6-bis) sostituire le parole: «lettera g)» con la seguente: «lettera f)».

14.200/5

PELINO, PICCOLI, BRUNI, ZIZZA, FLORIS

All'emendamento 14.200, lettera b), al capoverso «Art. 6-bis» sostituire le parole: «lettera g)» con le seguenti: «lettera f)».

14.200/6

FRAVEZZI

All'emendamento 14.200, lettera b-bis) sopprimere le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 6-bis.».

14.200/7

ARRIGONI, CONSIGLIO, CANDIANI

All'emendamento 14.200, alla lettera b-bis) dopo le parole: «del presente articolo» inserire le seguenti: «e dell'articolo 256».

14.300/1

MARTELLI, MORONESE, NUGNES

All'emendamento 14.300, alla lettera b-bis) sopprimere le seguenti parole: «anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica.».

14.300/2

NUGNES, MARTELLI, MORONESE

All'emendamento 14.300, alla lettera b-bis) sostituire le parole: «anche ove frammisti» con le seguenti: «sempreché non frammisti.».

14.300/3

PANIZZA

All'emendamento 14.300, alla lettera b-bis) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o nelle immediate vicinanze.».

14.300/4

GALIMBERTI, PELINO

All'emendamento 14.300, dopo il capoverso «b-bis» aggiungere il seguente: «b-ter) all'articolo 190, comma 3, dopo le parole: "dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi", sono aggiunte le seguenti: "e le quattro tonnellate di rifiuti pericolosi"».

Conseguentemente, all'alinea, sostituire le parole: «la seguente» con le seguenti: «le seguenti».

14.300/5

BRUNI, ZIZZA, PICCOLI, FLORIS

All'emendamento 14.300, dopo il capoverso «b-bis» aggiungere il seguente: «b-ter) all'articolo 190, dopo il comma 1-quater, è aggiunto il seguente: "1-quinquies. Gli imprenditori agricoli di cui al comma 1-ter possono sostituire il registro di carico e scarico con la conservazione della scheda SISTRI in formato fotografico digitale inoltrata dal destinatario.».

L'archivio informatico è accessibile online sul portale del destinatario, in apposita sezione, con nome dell'utente e password dedicati."».

Conseguentemente, all'alinea, sostituire le parole: «la seguente» con le seguenti: «le seguenti».

Art. 16.

16.500/1

ARRIGONI, CONSIGLIO, CANDIANI

Al comma 5-bis, dopo il capoverso 1-bis, è inserito il seguente:

"1-bis. Ai fini del comma 1-bis, per «pubblico» si intende una o più persone fisiche o giuridiche, nonché le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone, ivi incluse le associazioni che promuovono la protezione dell'ambiente.".

16.500/2

ARRIGONI, CONSIGLIO, CANDIANI

Al comma 5-bis, capoverso 1-ter, dopo le parole: "nel proprio sito web" inserire le seguenti: "e in un quotidiano a diffusione nazionale".

16.500/3

ARRIGONI, CONSIGLIO, CANDIANI

Al comma 5-bis, capoverso 1-ter, dopo le parole: "nel proprio sito web" inserire le seguenti: "e mediante avviso presso la sede comunale dei comuni interessati dal piano o programma».

16.500/4

ARRIGONI, CONSIGLIO, CANDIANI

Al comma 5-bis, dopo il capoverso 1-septies, aggiungere il seguente:

"1-octies. I commi da 1-bis a 1-septies non si applicano a piani e programmi adottati in caso di emergenze civili."

16.500

IL GOVERNO

Dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-bis. All'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

1. All'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. Nel caso di piani o programmi da elaborare a norma delle disposizioni di cui all'allegato 1 alla direttiva 2003/35/CE, qualora agli stessi non si applichi l'articolo 6, comma 2, del presente decreto, l'autorità competente all'elaborazione e all'approvazione dei predetti piani o programmi assicura la partecipazione del pubblico nel procedimento di elaborazione, di modifica e di riesame delle proposte degli stessi piani o programmi prima che vengano adottate decisioni sui medesimi piani o programmi.

1-ter. Delle proposte dei piani e programmi di cui al comma 1-bis l'autorità procedente dà avviso mediante pubblicazione nel proprio sito web. La pubblicazione deve contenere l'indicazione del titolo del piano o del programma, dell'autorità competente, delle sedi ove può essere presa visione del piano o programma e delle modalità dettagliate per la loro consultazione.

1-quater. L'autorità competente mette altresì a disposizione del pubblico il piano o programma mediante il deposito presso i propri uffici e la pubblicazione nel proprio sito web.

1-quinquies. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1-ter, chiunque può prendere visione del piano o programma ed estrarne copia, anche in formato digitale, e presentare all'autorità competente proprie osservazioni o pareri in forma scritta.

1-sexies. L'autorità procedente tiene adeguatamente conto delle osservazioni del pubblico presentate nei termini di cui al comma 1-quinquies nell'adozione del piano o programma.

1-septies. Il piano o programma, dopo che sia stato adottato, è pubblicato nel sito web dell'autorità competente unitamente ad una dichiarazione di sintesi nella quale l'autorità stessa dà conto delle considerazioni

che sono state alla base della decisione. La dichiarazione contiene altresì informazioni sulla partecipazione del pubblico"».

Conseguentemente alla rubrica aggiungere alla fine le seguenti parole: «. Disposizioni in materia di partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani o programmi in materia ambientale, Caso EU Pilot 1484/10/ENVI)».

Art. 17.

17.0.500

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 17 aggiungete il seguente:

«Art. 17-bis.

(Adeguamento all'ordinamento dell'Unione europea in materia di acque)

1. Al fine di evitare l'apertura di una procedura di infrazione per mancato adeguamento alla direttiva 2000/60/CE, al comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera z) è aggiunta la seguente:

"z-bis) Autorità di bacino distrettuale o Autorità di bacino: l'autorità di distretto competente ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2000/60/CE;».

2. Le Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, sono Autorità di bacino distrettuale per i rispettivi distretti idrografici individuati dall'articolo 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. A tali fini, l'Autorità di bacino del fiume Adige è integrata nell'Autorità di bacino dell'Alto Adriatico; l'Autorità di bacino del fiume Serchio è integrata nell'Autorità di bacino del fiume Arno e il relativo distretto idrografico è integrato nel distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale.

3. Per ciascun distretto idrografico le Autorità di bacino distrettuale predispongono un piano di gestione del bacino idrografico, ai sensi dell'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE, che è adottato e approvato con le procedure di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"».

Art. 18.**18.48 (testo 2)**

ZIZZA, BRUNI, FLORIS, PICCOLI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il credito d'imposta non spetta per gli investimenti di importo unitario inferiore a 6.000 euro».

Conseguentemente, dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2015, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 50 milioni di euro. I Ministeri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2015, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggior risparmi di spesa di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno, a decorrere dal 2015, verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al presente comma, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al presente comma, predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un'apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al presente comma, nonché tutte le mo-

dificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al presente comma.».

18.67 (testo 4)

FABBRI

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Al fine di rilanciare e sviluppare le imprese della filiera nautica, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2016, le strutture organizzate per la sosta ed il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, secondo i requisiti stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo, rientrano nelle strutture ricettive all'aria aperta.

8-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-bis, valutato in 3 milioni di euro per l'anno 2014 e in 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede, quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2014, mediante l'utilizzo delle somme versate entro il 15 luglio 2014 all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite, nel limite di 3 milioni di euro, definitivamente al bilancio dello Stato e quanto a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

Art. 22.**22.31 (testo 2)**

MANDELLI, PELINO

Al comma 4, lettera d), dopo la parola: «patrimonializzazione», inserire il seguente periodo: «L'esercizio autonomo dell'attività di individuazione dei prenditori da parte dell'assicuratore, in deroga ai criteri di cui alle lettere a) e b), è sottoposto ad autorizzazione dell'IVASS.».

22.0.500/1

TOMASELLI

All'emendamento 22.0.500, al comma 1, premettere i seguenti:

«01. Al fine di attuare i complessi, numerosi e urgenti interventi di risanamento ambientali e dello stabilimento ILVA spa di Taranto, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, nomina con DPCM, un Commissario ambientale per l'attuazione delle prescrizioni del DPCM-Piano ambientale, del 14 marzo 2014 di approvazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, a norma dell'articolo 1, commi 5 e 7, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, pubblicato sulla GU n.105 del 8 maggio 2014. Il Commissario ambientale è in carica per un anno a decorrere dalla data del presente decreto, la sua nomina è rinnovabile fino alla scadenza del termine di attuazione del citato DPCM-Piano ambientale, il suo compenso onnicomprensivo è determinato nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 23-bis, comma 5-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, o, se dipendente pubblico, dall'articolo 23-ter, comma 1, del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Gli interventi previsti dal citato DPCM – Piano ambientale sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità e costituiscono varianti ai piani urbanistici. Il Commissario ambientale coordina le procedure per ottenere le autorizzazioni quando necessarie, dispone e coordina l'attuazione degli interventi previsti dal citato Piano ambientale. Per tali attività il Commissario ambientale definisce, sentito il Commissario straordinario di cui al comma 1, dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2013 n. 89 2013, la struttura operativa e le relative responsabilità con personale interno dell'ILVA spa, integrando lo con altre figure professionali esterne necessarie, le modalità e i tempi per la scelta, affidata alla struttura aziendale preposta, delle imprese impiegate nei lavori e le modalità di controllo della loro esecuzione. Il Commissario ambientale e presenta altresì al Commissario straordinario citato il piano annuale delle risorse finanziarie necessarie per far fronte agli interventi previsti dal citato DPCM, aggiornato ogni trimestre, con una rendicontazione delle spese e degli impegni di spesa.

Il Commissario straordinario, su richiesta e con modalità concordate col Commissario ambientale, dispone i pagamenti con le risorse rese disponibili per l'attuazione del citato DPCM.

Il Commissario ambientale, se necessario per l'attuazione degli interventi previsti dal citato DPCM, propone la convocazione di una conferenza di servizi, ai sensi della lettera e) dell'articolo 7 della legge 6 febbraio 2014, n. 6 entro 15 giorni dalla disponibilità dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente o comunque non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e della adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato

e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. I pareri, visti e nullaosta relativi agli interventi previsti o resi necessari per l'attuazione del DPCM del Piano ambientale, che si dovessero rendere necessari, "fatta eccezione di quelli richiesti nelle procedure di valutazione d'impatto ambientale e paesistici, per i quali valgono quelli della conferenza dei servizi di cui al citato articolo 7 della legge 6 febbraio 2014, n. 6, debbono essere resi al Commissario ambientale dalle Amministrazioni o Enti competenti entro 20 giorni dalla richiesta, prorogabili altri 20 giorni con comunicazione motivata. Qualora entro tali termini non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo. I suddetti poteri possono essere delegati dal Commissario ambientale a responsabili del procedimento con incarico scritto, con il quale saranno fissati i limiti e la durata delle deleghe ed eventuali specifiche direttive alle quali il responsabile del procedimento dovrà attenersi nell'esercizio del potere delegato".

01 a. Al comma 1, dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2013, n. 89, le parole: "e si avvale di un sub commissario nominato dal Ministro dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare" sono abrogate. Le funzioni residue o i riferimenti al citato sub commissario, previsti dalla normativa vigente e non modificati dalle presenti norme, sono trasferite e riferiti al Commissario ambientale"».

22.0.500/2

CALEO, VACCARI, FABBRI

All'emendamento 22.0.500, al comma 1, Art. 22-bis, sopprimere le seguenti parole: «Anche a prescindere dalla predisposizione dei piani di cui al periodo precedente.»».

22.0.500/3

MARTELLI, NUGNES, MORONESE, PETROCELLI, LEZZI, CIAMPOLILLO, BUCCARELLA, DONNO

All'emendamento 22.0.500, capoverso «Art. 22-bis», comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «Anche a prescindere dalla predisposizione» con le seguenti: «Solo previa predisposizione e relativa attuazione.»».

22.0.500/4

MARTELLI, NUGNES, MORONESE, PETROCELLI, LEZZI, CIAMPOLILLO,
BUCCARELLA, DONNO

All'emendamento 22.0.500, capoverso «Art. 22-bis», comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «ovvero funzionali» con le seguenti: «e funzionali».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In nessun caso potranno essere consentiti finanziamenti aventi come unico scopo la prosecuzione dell'attività produttiva senza che siano state contestualmente concluse le prescrizioni AIA relative alla parte di impianto produttivo oggetto di finanziamento».

22.0.500/5

MARTELLI, NUGNES, MORONESE, PETROCELLI, LEZZI, CIAMPOLILLO,
BUCCARELLA, DONNO

All'emendamento 22.0.500, capoverso «Articolo 22-bis», comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «funzionali alla continuazione» fino alla fine del periodo con le seguenti: «funzionali alla riconversione dell'impresa commissariata in attività non inquinanti, da definire entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a seguito di una consultazione tra Regione, Comune ed enti locali interessati e associazioni; a sostenere il reddito dei lavoratori impiegati nell'impresa commissariata e all'avvio di corsi di formazione per i medesimi lavoratori; alla . bonifica dei terreni, delle acque di falda e del territorio inquinato, compresi i danni subiti dalle persone che abbiano subito danno dimostrabile dall'attività d'impresa».

22.0.500/6

MARTELLI, NUGNES, MORONESE, PETROCELLI, LEZZI, CIAMPOLILLO,
BUCCARELLA, DONNO

All'emendamento 22.0.500, capoverso «Art. 22-bis», comma 1, sopprimere il terzo periodo.

Conseguentemente, nel medesimo capoverso «Art. 22-bis», comma 1, sopprimere il quarto periodo.

22.0.500/7

MARTELLI, NUGNES, MORONESE, PETROCELLI, LEZZI, CIAMPOLILLO,
BUCCARELLA, DONNO

All'emendamento 22.0.500, capoverso «Art. 22-bis», comma 1, dopo il terzo periodo inserire il seguente: «I predetti Ministeri assentono ai finanziamenti solo se finalizzati alla realizzazione dei piani di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, con legge 3 agosto 2013, n. 89».

22.0.500/8

DE PETRIS, STEFANO

All'emendamento 22.0.500, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "e si avvale di un subcommissario nominato dal ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare" sono soppresse e le funzioni residue e i riferimenti al sub commissario, previsti dalla normativa vigente e non modificati dalle presenti norme, sono rispettivamente trasferite e attribuiti al commissario ambientale di cui al successivo comma 2-bis;

b) al comma 11-bis, primo periodo, sono soppresse le parole: "previa approvazione del piano industriale";

c) al comma 11-quinquies, le parole da: "qualora" a: "le somme sottoposte a sequestro penale», sono sostituite dalle parole: «qualora sia necessario ai fini dell'attuazione e della realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa soggetta a commissariamento, non oltre l'anno 2014, il giudice trasferisce al commissario straordinario, su sua richiesta, le somme sottoposte a sequestro penale".

Conseguentemente dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Dopo l'articolo 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, è aggiunto il seguente:

"Art. 2-bis

(Commissario ambientale)

1. Al fine di attuare nei tempi previsti i complessi, numerosi e urgenti interventi di risanamento ambientale dello stabilimento ILVA SpA di Taranto, con decreto del presidente del consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è nominato un commissario ambientale per l'attuazione delle prescrizioni del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, di cui all'articolo 1, comma 5.

2. L'incarico ha la durata di dodici mesi ed è prorogabile fino alla scadenza del termine di attuazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria. Con il decreto di nomina è determinato il compenso onnicomprensivo del commissario ambientale a carico dell'Ilva SpA.

3. Gli interventi previsti dal piano di cui all'articolo 1, comma 5, sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità. Il commissario ambientale dispone, coordina ed è responsabile in via esclusiva dell'attuazione degli interventi previsti dal citato piano, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 8, 9, 9-bis e 10.

4. Il commissario ambientale definisce, d'intesa con il commissario straordinario di cui all'articolo 1, comma 1, la propria struttura e le relative modalità operative. Definisce il programma annuale delle risorse finanziarie necessarie per far fronte agli interventi previsti dal piano di cui all'articolo 1, comma 5, aggiornandolo ogni trimestre e con rendicontazione delle spese e degli impegni di spesa e dispone i pagamenti con le risorse rese disponibili.

5. Per l'attuazione degli interventi previsti dal piano di cui all'articolo 1, comma 5, il procedimento previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera e), del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito con modificazioni dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, è avviato su proposta del commissario ambientale, entro quindici giorni dalla disponibilità dei relativi progetti. I termini per l'espressione dei pareri, visti e nulla o sta relativi agli interventi previsti per l'attuazione del detto piano devono essere resi dalle amministrazioni o enti competenti entro venti giorni dalla richiesta, prorogati di ulteriori venti giorni in caso di richiesta motivata e, qualora non resi entro tali termini, si intendono acquisiti con esito positivo, per la valutazione d'impatto ambientale e per i pareri in materia sanitaria

e tutela paesistica, restano ferme le previsioni del citato articolo 7, comma 1, lettera e)».

22.0.500/9

DE PETRIS, STEFANO

All'emendamento 22.0.500, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, nella legge n. 89 del 2013, sostituire i commi da 11-bis a 11-quinquies, con i seguenti:

"11-bis. Al fine di reperire le risorse necessarie per l'attuazione dell'AIA e per l'adozione delle misure previste nel Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria e l'adozione del piano industriale in tempi compatibili con le esigenze dell'impresa soggetta a commissariamento, e comunque non oltre l'anno 2014, al commissario straordinario sono trasferite, su sua richiesta, le somme sottoposte a sequestro penale, nei limiti di quanto costituisce oggetto di sequestro, anche in relazione a procedimenti penali a carico del titolare dell'impresa, ovvero, in caso di impresa esercitata in forma societaria, a carico dei soci di maggioranza e/o degli enti – e/o dei rispettivi soci e/o amministratori – che abbiano esercitato attività di direzione e coordinamento sull'impresa commissariata prima del commissariamento, diversi da quelli per reati ambientali o connessi all'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale. In caso, inoltre, di proscioglimento del titolare dell'impresa o dei soggetti indicati al precedente periodo da tali reati, le predette somme, per la parte in cui sono impiegate per l'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale e delle altre misure previste nel piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, e salvo conguaglio per la parte eccedente, non sono comunque ripetibili. In caso di condanna del titolare dell'impresa o dei soggetti indicati al primo periodo del presente comma per detti reati resta fermo l'eventuale credito dello Stato e degli altri eventuali soggetti offesi nella misura accertata dalla sentenza di condanna. Alla data della cessazione del commissariamento, sulle somme trasferite al commissario straordinario che derivano da sequestri penali, ove non ancora spese o impegnate dal commissario medesimo, rivive il vincolo di sequestro penale.

11-ter. Qualora con le modalità di cui al comma 11-bis non sia possibile reperire le risorse necessarie, dette somme possono essere richieste dall'amministratore straordinario, al Fondo strategico italiano SpA, istituito presso la Cassa depositi e prestiti. Come corrispettivo di tali somme sono conferite al Fondo citato quote azionarie della società proprietaria dello stabilimento. Le medesime quote azionarie potranno essere acquistate o riacquistate dalla società proprietaria dello stabilimento una volta adempite tutte le prescrizioni ed effettuati tutti gli investimenti suddetti.

11-*quater*. Per le finalità di cui al precedente comma 11-*bis*, all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, aggiungere il seguente comma:

"8-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 8-*bis* si applicano anche al caso di stabilimento di interesse strategico nazionale come definito e individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legge 3 dicembre 2012, n. 207".

11-*quinquies*. Qualora con le modalità di cui ai precedenti commi, non sia ancora possibile reperire le risorse necessarie, al commissario straordinario, previa approvazione del piano industriale, è attribuito il potere al fine di finanziare gli investimenti ivi previsti per l'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale e per l'adozione delle altre misure previste nel piano, delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria:

a) nel caso di impresa esercitata in forma individuale di richiedere al titolare dell'impresa le somme necessarie ai fini del risanamento ambientale;

b) nel caso di impresa esercitata in forma societaria, di aumentare il capitale sociale a pagamento nella misura necessaria ai fini del risanamento ambientale, in una o più volte, con o senza sovrapprezzo a seconda dei casi: offrendo le azioni emittende in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni possedute, con le modalità previste dall'articolo 2441, comma 2, codice civile, e nel rispetto del diritto di prelazione di cui all'articolo 2441, comma 3, primo periodo, codice civile, ovvero, nel caso in cui non siano stati esercitati, in tutto o in parte, i diritti di opzione, collocando l'aumento di capitale presso terzi; ovvero anche con esclusione o limitazione del diritto d'opzione, previa predisposizione della relazione di cui all'articolo 2441, comma 6, primo periodo e rilascio, in quest'ultimo caso, da parte del collegio sindacale del parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni entro quindici giorni dalla comunicazione allo stesso e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti della predetta relazione. In tutti tali casi le azioni di nuova emissione potranno essere liberate esclusivamente mediante conferimenti in danaro.

11-*sexies*. Il soggetto o i soggetti che intendono sottoscrivere le azioni offerte in opzione e/o quelli individuati per il collocamento presso terzi dell'aumento di capitale dovranno, prima di dare corso all'operazione, impegnarsi, nei confronti dell'impresa soggetta a commissariamento, nonché del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, a far sì che le risorse finanziarie rivenienti dall'aumento di capitale siano messe a disposizione dell'impresa soggetta a commissariamento ai fini dell'attuazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria e del piano industriale.

11-*septies*. Le somme eventualmente messe a disposizione dal titolare dell'impresa o dal socio di maggioranza sono scomputate in sede di confisca delle somme sequestrate, anche ai sensi del decreto legislativo 8 giu-

gno 2001, n. 231, per reati ambientali o connessi all'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale"».

22.0.500/10

TOMASELLI, FABBRI

All'emendamento 22.0.500, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, il comma 11-*quinquies* è sostituito dal seguente:

"11-*quinquies*. Qualora sia necessario ai fini dell'attuazione e della realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa soggetta a commissariamento, non oltre l'anno 2014, il giudice procedente trasferisce all'impresa commissariata, su richiesta del commissario straordinario, le somme sottoposte a sequestro penale, nei limiti di quanto costituisce oggetto di sequestro, anche in relazione a procedimenti penali diversi da quelli per reati ambientali o connessi all'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale, a carico del titolare dell'impresa, ovvero, in caso di impresa esercitata in forma societaria, a carico dei soci di maggioranza o degli enti, ovvero dei rispettivi soci o amministratori, che abbiano esercitato attività di direzione e coordinamento sull'impresa commissariata prima del commissariamento. In caso di impresa esercitata in forma societaria le predette somme devono essere trasferite a titolo di sottoscrizione di aumento di capitale, ovvero in conto futuro aumento di capitale nel caso in cui il trasferimento avvenga prima dell'aumento di capitale di cui al comma 11-*bis*. Tutte le attività di esecuzione funzionali al trasferimento, ivi comprese quelle relative alla liquidazione di titoli e valori esistenti in conti deposito titoli, vengono svolte da Equitalia Giustizia S.p.A. quale gestore *ex lege* del Fondo Unico Giustizia. Il sequestro penale sulle somme si converte in sequestro delle azioni o delle quote che sono emesse; nel caso di trasferimento delle somme sequestrate prima dell'aumento di capitale, in sequestro del credito a titolo di futuro aumento di capitale. Le azioni o quote di nuova emissione devono essere intestate al Fondo Unico Giustizia e, per esso, al gestore *ex lege* Equitalia Giustizia S.p.A."».

22.0.500/11

MANCUSO, CARIDI

All'emendamento 22.0.500, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-bis) in relazione al commissariamento dell'ILVA S.p.A., gli interventi previsti dal Piano di cui all'articolo 1, comma 5, sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità e costituiscono varianti ai piani urbanistici. Il *sub* commissario di cui all'articolo 1, comma 1, dispone, coordina ed è responsabile in via esclusiva dell'attuazione degli interventi previsti dal citato piano, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 8, 9, 9-bis e 10. Il *sub* commissario definisce, d'intesa con il commissario straordinario, la propria struttura, le relative modalità operative e il programma annuale delle risorse finanziarie necessarie per far fronte agli interventi previsti dal piano di cui all'articolo 1, comma 5, aggiornandolo ogni trimestre e con rendicontazione delle spese e degli impegni di spesa; dispone altresì i pagamenti con le risorse rese disponibili dal commissario straordinario.

1-ter. Per l'attuazione degli interventi previsti dal piano di cui all'articolo 1, comma 5, il procedimento di cui al comma 9 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, come modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera e), del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito con modificazioni dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, è avviato su proposta del *sub* commissario di cui all'articolo 1, comma 1, entro quindici giorni dalla disponibilità dei relativi progetti. I termini per l'espressione dei pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi previsti per l'attuazione del detto piano devono essere resi dalle amministrazioni o enti competenti entro venti giorni dalla richiesta, prorogati di ulteriori venti giorni in caso di richiesta motivata e, qualora non resi entro tali termini, si intendono acquisiti con esito positivo. Per la valutazione d'impatto ambientale e per i pareri in materia sanitaria e tutela paesistica, restano ferme le previsioni del citato articolo 7, comma 1, lettera e)».

22.0.500/12

TOMASELLI

All'emendamento 22.0.500, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 2 del decreto-legge- 4 giugno 2013, n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. In relazione al commissariamento dell'ILVA S.p.a., gli interventi previsti dal piano di cui all'articolo 1, comma 5, sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità e costituiscono varianti ai piani urbanistici. Il *sub* commissario di cui all'articolo 1, comma 1, dispone, coordina ed è responsabile in via esclusiva dell'attuazione degli interventi pre-

visti dal citato piano, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 8, 9, 9-bis e 10. Il *sub* commissario definisce, d'intesa con il commissario straordinario, la propria struttura, le relative modalità operative e il programma annuale delle risorse finanziarie necessarie per far fronte agli interventi previsti dal piano di cui all'articolo 1, comma 5, aggiornandolo ogni trimestre e con rendicontazione delle spese e degli impegni di spesa; dispone altresì i pagamenti con le risorse rese disponibili dal commissario straordinario.

1-ter. Per l'attuazione degli interventi previsti dal piano di cui all'articolo 1, comma 5, il procedimento di cui al comma 9 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, come modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera e), del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito con modificazioni dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, è avviato su proposta del *sub* commissario di cui all'articolo 1, comma 1, entro quindici giorni dalla disponibilità dei relativi progetti. I termini per l'espressione dei pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi previsti per l'attuazione del detto piano devono essere resi dalle amministrazioni o enti competenti entro venti giorni dalla richiesta, prorogati di ulteriori venti giorni in caso di richiesta motivata e, qualora non resi entro tali termini, si intendono acquisiti con esito positivo. Per la valutazione d'impatto ambientale e per i pareri in materia sanitaria e tutela paesistica, restano ferme le previsioni del citato articolo 7, comma 1, lettera e)».

22.0.500/13

CALEO

All'emendamento 22.0.500, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. In relazione al commissariamento dell'ILVA S.p.a., gli interventi previsti dal piano di cui all'articolo 1, comma 5, sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità e costituiscono varianti ai piani urbanistici. Il *sub* commissario di cui all'articolo 1, comma 1, dispone, coordina ed è responsabile in via esclusiva dell'attuazione degli interventi previsti dal citato piano, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 8, 9, 9-bis e 10. Il *sub* commissario definisce, d'intesa con il commissario straordinario, la propria struttura, le relative modalità operative e il programma annuale delle risorse finanziarie necessarie per far fronte agli interventi previsti dal piano di cui all'articolo 1, comma 5, aggiornandolo ogni trimestre e con rendicontazione delle spese e degli impegni di spesa; dispone altresì i pagamenti con le risorse rese disponibili dal commissario straordinario.

1-ter. Per l'attuazione degli interventi previsti dal piano di cui all'articolo 1, comma 5, il procedimento di cui al comma 9 del decreto-legge 4

giugno 2013, n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, come modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera e), del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito con modificazioni dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, è avviato su proposta del *sub* commissario di cui all'articolo 1, comma 1, entro quindici giorni dalla disponibilità dei relativi progetti. I termini per l'espressione dei pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi previsti per l'attuazione del detto piano devono essere resi dalle amministrazioni o enti competenti entro venti giorni dalla richiesta, prorogati di ulteriori venti giorni in caso di richiesta motivata e, qualora non resi entro tali termini, si intendono acquisiti con esito positivo. Per la valutazione d'impatto ambientale e per i pareri in materia sanitaria e tutela paesistica, restano ferme le previsioni del citato articolo 7, comma 1, lettera e)».

22.0.500/14

NUGNES, MARTELLI, MORONESE, PETROCELLI, LEZZI, CIAMPOLILLO, BUCCARELLA, DONNO

All'emendamento 22.0.500, capoverso «Art. 22-bis», sopprimere il comma 2.

22.0.500/15

DE PETRIS, STEFANO

All'emendamento 22.0.500, al comma 2, capoverso comma 3-ter, sostituire i primi due periodi con il seguente: «Entro il 31 dicembre 2015, il commissario straordinario presenta al Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare una relazione sull'osservanza delle prescrizioni del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria».

22.0.500/16

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, PETROCELLI, LEZZI, CIAMPOLILLO, BUCCARELLA, DONNO

All'emendamento 22.0.500, capoverso «Art. 22-bis», comma 2, primo periodo, dopo le parole: «ottanta per cento» inserire le seguenti: «calcolato sul valore dell'impegno finanziario complessivo per la realizzazione».

22.0.500/17

VACCARI

All'emendamento 22.0.500, dopo il comma 2, Art. 22-bis, aggiungere il seguente:

«2-bis. Dopo l'articolo 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, è aggiunto il seguente:

"Art. 2-bis.

(Commissario ambientale)

1. Al fine di attuare nei tempi previsti i complessi, numerosi e urgenti interventi di risanamento ambientale dello stabilimento ILVA spa di Taranto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è nominato un commissario ambientale per l'attuazione delle prescrizioni del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, di cui all'articolo 1, comma 5.

2. L'incarico ha la durata di dodici mesi ed è prorogabile fino alla scadenza del termine di attuazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria. Con il decreto di nomina è determinato il compenso omnicomprensivo del commissario ambientale a carico dell'ILVA Spa.

3. Gli interventi previsti dal piano di cui all'articolo 1, comma 5, sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità e costituiscono varianti ai piani urbanistici. Il commissario ambientale dispone, coordina ed è responsabile in via esclusiva dell'attuazione degli interventi previsti dal citato piano, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 8, 9, 9-bis e 10.

4. Il commissario ambientale definisce, d'intesa con il commissario straordinario di cui all'articolo 1, comma 1, la propria struttura e le relative modalità operative e definisce il programma annuale delle risorse finanziarie necessarie per far fronte agli interventi previsti dal piano di cui all'articolo 1, comma 5, aggiornandolo ogni trimestre e con rendicontazione delle spese e degli impegni di spesa e dispone i pagamenti con le risorse rese disponibili.

5. Per l'attuazione degli interventi previsti dal piano di cui all'articolo 1, comma 5, il procedimento previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera e), del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito con modificazioni dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, e avviato su proposta del commissario ambientale, entro quindici giorni dalla disponibilità dei relativi progetti. I termini per l'espressione dei pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi previsti per l'attuazione del detto piano devono essere resi dalle amministrazioni o enti competenti entro venti giorni dalla richiesta, prorogati di ulteriori venti giorni in caso di richiesta motivata e, qua-

lora non resi entro tali termini si intendono acquisiti con esito positivo. Per la valutazione d'impatto ambientale e per i pareri in materia sanitaria e tutela paesistica, restano ferme le previsioni del citato articolo 7, comma 1, lettera e)"».

22.0.500/18

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, PETROCELLI, LEZZI, CIAMPOLILLO, BUCCARELLA, DONNO

All'emendamento 22.0.500., capoverso «Art. 22-bis», sopprimere il comma 3.

22.0.500/19

MORONESE, MARTELLI, NUGNES, PETROCELLI, LEZZI, CIAMPOLILLO, BUCCARELLA, DONNO

All'emendamento 22.0.500., capoverso «Art. 22-bis», comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «30 giugno 2016» con le seguenti: «30 giugno 2015».

22.0.500/20

MARTELLI, NUGNES, MORONESE, PETROCELLI, LEZZI, CIAMPOLILLO, BUCCARELLA, DONNO

All'emendamento 22.0.500., capoverso «Art. 22-bis», sopprimere il comma 4.

22.0.500/21

MARTELLI, NUGNES, MORONESE, PETROCELLI, LEZZI, CIAMPOLILLO, BUCCARELLA, DONNO

All'emendamento 22.0.500., capoverso «Art. 22-bis», comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «30 giugno 2015» con le seguenti: «31 dicembre 2014».

Art. 34.**34.28 (testo 2)**

MANCUSO, CARIDI, TOMASELLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 21 del decreto-legge 24 giugno 2014 n.91, dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5-ter dell'articolo 23-bis del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011, non si applicano alle società quotate e a quelle emittenti strumenti finanziari quotati o che rilasciano titoli scambiati nei mercati regolamentati"».

Al relativo onere, valutato in 1 milione di euro, si provvede, quanto al 2014, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, utilizzando la dotazione per l'anno 2014 della «Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari» e a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Plenaria**27^a Seduta (notturna)***Presidenza del Presidente della 13^a Commissione***MARINELLO***indi del Presidente della 10^a Commissione***MUCCHETTI**

Intervengono il vice ministro dello sviluppo economico De Vincenti, il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Barbara Degani e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Scalfarotto.

La seduta inizia alle ore 22,15.

IN SEDE REFERENTE

(1541) Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di oggi.

Il senatore PERRONE (*FI-PdL XVII*) deposita l'emendamento 10.46 (testo 2), pubblicato in allegato, che riformula la corrispondente proposta emendativa.

Il senatore TOMASELLI (*PD*) deposita gli emendamenti 14.10 (testo 2) e 17.0.6 (testo 2), pubblicati in allegato, che riformulano le corrispondenti proposte emendative.

Il senatore VACCARI (*PD*) deposita gli emendamenti 9.82 (testo 2), 10.74 (testo 2), 12.2 (testo 2), pubblicati in allegato, che riformulano le corrispondenti proposte emendative.

Il senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) presenta l'ordine del giorno G/1541/21/10 e 13, pubblicato in allegato, che riprende i contenuti degli emendamenti 7.13 e 7.14, già ritirati.

Il presidente MARINELLO avverte che è stato ritirato l'emendamento 17.0.500 del Governo. Sono stati inoltre depositati gli emendamenti 18.100, 18.200, 19.100, 20.100, 22.100, 22.200, 22.300, 22.400, 23.100, 26.100, 29.100, 30.100, 30.200, 30.300, 30.0.100, 30.0.200, 32.100, 34.100 e 34.0.100 dei Relatori, pubblicati in allegato. Propone di fissare il termine per la presentazione dei relativi subemendamenti alle ore 10,30 di domani.

Ha quindi luogo un breve dibattito sulla fissazione di tale termine, al quale prendono parte i senatori GIROTTO (*M5S*), CALEO (*PD*), DE PETRIS (*Misto-SEL*), DI BIAGIO (*PI*), e PELINO (*FI-PdL XVII*) ed il sottosegretario SCALFAROTTO, a seguito del quale il presidente MARINELLO comunica che il termine per la presentazione dei subemendamenti agli emendamenti dianzi indicati è fissato per le ore 11 di domani.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La senatrice NUGNES (*M5S*) svolge un intervento fortemente critico sulle modalità organizzative e sui tempi della discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 91 del 2014.

Il presidente MUCCHETTI (*PD*), relatore per la 10^a Commissione, illustra diffusamente i contenuti delle proposte emendative a firma dei Relatori.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 10 e di quello ad esso aggiuntivo, già accantonati.

Il presidente MARINELLO avverte che sono ritirati gli emendamenti 10.1, 10.5, 10.15 e 10.55 (testo 2). Propone di accantonare gli emendamenti 10.100 e i relativi subemendamenti, 10.46 (testo 2), 10.200 e i relativi subemendamenti, 10.300 e i relativi subemendamenti e 10.74 (testo 2).

Le Commissioni riunite convengono.

Il presidente MARINELLO (*NCD*), relatore per la 13^a Commissione, esprime parere contrario sugli emendamenti 10.2, identico al 10.4, 10.45, 10.47, 10.57 e 10.59. Il parere è favorevole anche sull'emendamento 10.0.1 (testo 2), a condizione che venga soppresso l'ultimo periodo, da «Conseguentemente» sino alla fine dell'emendamento. Il parere è contrario sulle restanti proposte emendative non accantonate.

Il Rappresentante del Governo esprime parere conforme a quello del Relatore, subordinando l'espressione del parere favorevole sull'emendamento 10.0.1 all'inserimento delle parole «nonché per quanto di compe-

tenza il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» dopo le parole «ove istituita».

Il senatore CALEO (*PD*) riformula l'emendamento 10.0.1 (testo 2) accogliendo le indicazioni del Relatore e del Rappresentante del Governo.

Il presidente MARINELLO (*NCD*), relatore per la 13^a Commissione ed il Rappresentante del Governo esprimono parere favorevole sull'emendamento 10.0.1 (testo 3), pubblicato in allegato.

In esito a distinte votazioni, l'emendamento 10.2 è respinto mentre gli emendamenti 10.45, 10.47, 10.57, 10.59 e 10.0.1 (testo 3) risultano approvati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA E ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI DOMANI

Il presidente MUCCHETTI comunica che nella giornata di domani, mercoledì 23 luglio 2014, la seduta antimeridiana, già prevista per le ore 8, non avrà luogo e la seduta notturna, già prevista per le ore 22, è anticipata alle ore 20.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle ore 22,50.

ORDINE DEL GIORNO E NUOVI EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1541

(al testo del decreto-legge)

G/1541/21/10 e 13

PANIZZA, BERGER, FRAVEZZI, PALERMO, Fausto Guilherme LONGO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea»;

premesso che,

il decreto legge in esame non prevede, se non in minima parte, interventi specifici a favore dell'agricoltura di montagna, che sta vivendo una congiuntura particolarmente critica perché alle condizioni di svantaggio oggettivo (pendenze, scarsità di territorio coltivabile e spezzettamento fondiario esasperato, avversità e rigidità climatiche, difficoltà di lavorazione e di collegamento con i centri di servizio, ecc.), che aumentano considerevolmente i costi di produzione, si aggiunge il peso eccessivo di una burocrazia che è modulata su aziende di ben altra dimensione e complessità;

ciò ha comportato l'abbandono dei terreni più impervi e meno remunerativi ed una preoccupante demotivazione dei giovani, ai quali l'agricoltura non riesce a garantire un adeguato reddito;

per tali motivi, nelle zone di montagna sarebbe indispensabile favorire e sostenere, oltre gli imprenditori professionali, anche i coltivatori diretti part-time, che assumono un ruolo strategico, sia per la tenuta del sistema sociale, sia dal punto di vista economico per l'immagine turistica del territorio, sia per la preziosa integrazione al reddito familiare, sia perché garantiscono la stabilità del sistema idrogeologico che in montagna è particolarmente fragile;

considerato che:

per favorire la permanenza dei coltivatori diretti, anche a tempo parziale, e l'insediamento dei giovani in montagna è necessario agevolare l'acquisto dei terreni, strumento di lavoro indispensabile per chi intende

esercitare o ampliare un'attività agricola a qualsiasi titolo, terreni che in montagna sono particolarmente scarsi, frammentati in mille appezzamenti e in innumerevoli proprietari. L'alternativa sono l'abbandono della coltivazione ed il conseguente degrado di queste attività,

che dal 1° gennaio 2014 inspiegabilmente per i coltivatori diretti a part-time delle zone di montagna, che sono quelle maggiormente bisognose di sostegno, la tassa di registro è aumentata da un importo fisso di circa 150 euro al 12 per cento, mentre contestualmente la tassa di registro a carico di chi acquista la terra per speculazione è stata ridotta dal 17 al 12 per cento;

che ciò ha favorito il crollo delle compravendite in montagna e di conseguenza il pericoloso espandersi dei fenomeni di abbandono della coltivazione dei terreni più impervi e meno remunerativi;

impegna il Governo:

a farsi carico del problema sopra esposto e a ricercare idonee misure atte a ripristinare, anche parzialmente o in misura ridotta, le agevolazioni tributarie per i trasferimenti di fondi rustici a favore di coltivatori diretti operanti nelle zone montane e non solo, come tuttora, per gli imprenditori agricoli professionali.

Art. 9.

9.82 (testo 2)

CALEO, TOMASELLI, Stefano ESPOSITO, MARTELLI, SANTINI, SANGALLI, VACCARI, ZANONI

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 7 dell'articolo 41, è inserito il seguente:

"7-bis. Le lanterne semaforiche devono essere dotate di lampade con marcatura CE e attacco normalizzato E27, che assicurino l'accensione istantanea. La loro sostituzione deve essere eseguita utilizzando la struttura ottica della lanterna semaforica già esistente, ove ciò sia tecnicamente possibile senza apportarvi modifiche. Le lampade realizzate con tecnologia a LED, in caso di rottura anche di un solo componente, devono spegnersi automaticamente in modo da garantire l'uniformità del segnale luminoso durante il loro funzionamento".

b) dopo il comma 5 dell'articolo 234, è aggiunto il seguente:

"5-bis. Nelle lanterne semaforiche di cui all'articolo 41, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le lampade ad

incandescenza, quando necessitino di sostituzione, devono essere sostituite con lampade a basso consumo energetico, ivi comprese le lampade realizzate con tecnologia a LED, nel rispetto delle modalità e dei requisiti previsti dal comma 7-bis del citato articolo 41"».

Conseguentemente alla Rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e della segnaletica luminosa stradale».

Art. 10.

10.46 (testo 2)

D'AMBROSIO LETTIERI, TARQUINIO

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi, programmati ed in esecuzione da parte dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia, finalizzati anche alla mitigazione del rischio idrogeologico, sono prorogate al 30 settembre 2016 le procedure previste dal comma 11 dell'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 121».

10.74 (testo 2)

CALEO, VATTUONE, ALBANO, VACCARI, TOMASELLI

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

«13-bis. All'articolo 1, comma 347, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: ", Genova e La Spezia" sono soppresse e le parole: "20 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "14 milioni di euro".

13-ter. Per gli interventi di ricostruzione conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 20 al 24 ottobre, dal 25 al 26 dicembre 2013, dal 4 al 5 e dal 16 al 20 gennaio 2014, nel territorio della regione Liguria, è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2014.

13-quater. Ai maggiori oneri di cui al comma 13-ter, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede a valere sui risparmi di spesa di cui al comma 13-bis.».

10.0.1 (testo 3)

CALEO, TOMASELLI, VACCARI

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. A partire dalla programmazione 2015, le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico sono utilizzate tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che definisce, altresì, la quota di cofinanziamento regionale. Gli interventi sono individuati, su proposta della Regione, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita l'Autorità di bacino interessata, ove istituita, nonché per quanto di competenza il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Dipartimento della Protezione civile nazionale, che valuta gli aspetti di rischio per l'incolumità delle persone. L'attuazione degli interventi è assicurata dal Presidente della regione con i compiti, le modalità, la contabilità speciale ed i poteri di cui all'articolo 10».

Art. 12.**12.2 (testo 2)**

CALEO, TOMASELLI, CUOMO, MANASSERO, MIRABELLI, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, VACCARI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. L'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 8. - (*Commissione tecnica unificata per i procedimenti VIA, VAS e AIA*). - 1. È istituita la Commissione tecnica unificata per i procedimenti VIA, VAS e AIA, di seguito denominata 'Commissione unificata', la quale assicura il supporto tecnico-scientifico per l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente parte. Alla Commissione unificata si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

2. La Commissione unificata svolge in particolare i seguenti compiti:

a) provvede all'istruttoria dei progetti presentati dai proponenti, ai sensi della presente parte e in applicazione del decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1989;

b) esegue, in attuazione dell'articolo 185 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, l'istruttoria tecnica di cui all'articolo 184 del medesimo codice ed esprime il proprio parere sul progetto assoggettato alla valutazione di impatto ambientale presentato dal soggetto proponente;

c) svolge le attività tecnico-istruttorie per la valutazione ambientale strategica dei piani e programmi la cui approvazione compete a organi dello Stato, in attuazione di quanto previsto dal titolo II della presente parte, ed esprime il proprio parere motivato per il successivo inoltro al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che adotta il conseguente provvedimento;

d) svolge le attività istruttorie e di consulenza tecnica connesse al rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali di competenza statale;

e) fornisce all'autorità competente, anche effettuando i necessari sopralluoghi, in tempo utile per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, un parere istruttorio conclusivo e pareri intermedi debitamente motivati, nonché approfondimenti tecnici in merito a ciascuna domanda di autorizzazione;

f) fornisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare consulenza tecnica in ordine ai compiti del medesimo Ministero relativamente all'autorizzazione integrata ambientale di cui al titolo *III-bis* della presente parte.

3. La Commissione unificata è composta da cinquanta esperti. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di natura non regolamentare, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità di organizzazione e funzionamento della Commissione unificata, inclusa la sua articolazione in sottocommissioni VIA, VIA Speciale, VAS e AIA, a ciascuna delle quali è preposto un coordinatore. La programmazione dei lavori e la verifica del rispetto dei termini e delle altre modalità di svolgimento dell'attività della Commissione unificata, comprese le norme tecniche e organizzative di cui all'articolo 34, sono assicurate da un comitato di programmazione composto dai coordinatori delle sottocommissioni di cui al secondo periodo e dal direttore generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare competente per materia, il quale vi partecipa senza alcuna indennità o trattamento economico aggiuntivo, comunque denominato. Le modalità di funzionamento del comitato di programmazione sono definite con il decreto di cui al secondo periodo. Sino alla data di entrata in vigore di tale decreto, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni dei decreti adottati

ai sensi degli articoli 9, comma 4, e 10, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90.

4. I componenti della Commissione unificata durano in carica tre anni, sono nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito, limitatamente ai componenti della sotto-commissione VIA Speciale, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e sono scelti sulla base di procedure di selezione pubblica, nel rispetto dell'equilibrio di genere, tra i professori e i ricercatori universitari, il personale delle amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluso il personale del sistema delle agenzie per la protezione dell'ambiente e degli enti di ricerca, esperti e personalità di elevata qualificazione nelle materie concernenti la valutazione e il diritto ambientali con adeguata esperienza professionale. Con il decreto di cui al comma 3 o con distinto decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è disciplinata la procedura di selezione pubblica dei componenti della Commissione unificata, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità. I componenti della Commissione non possono ricoprire l'incarico per più di dieci anni.

5. I componenti della Commissione unificata provenienti dalle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, per tutta la durata dell'incarico, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario.

6. Per le valutazioni di impatto ambientale di infrastrutture e di insediamenti, per i quali sia riconosciuto, in sede di intesa, un concorrente interesse regionale, la Commissione unificata è integrata da un esperto designato, tra i soggetti aventi i requisiti di cui al comma 4, dalle regioni e dalle province autonome interessate. Per le attività relative a ciascuna domanda di autorizzazione integrata ambientale, la Commissione è integrata da un esperto designato, tra i soggetti aventi i requisiti di cui al comma 4, da ciascuna regione, da ciascuna provincia autonoma e da ciascun comune territorialmente competenti.

7. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, è determinato il trattamento economico dei componenti della Commissione unificata, sulla base di un criterio di correlazione individuale tra piani, programmi e progetti valutati ed emolumenti percepiti. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, ai componenti della Commissione unificata è corrisposto, a decorrere dalla data di effettivo insediamento, un trattamento forfetario pari al 70 per cento del trattamento economico già spettante ai componenti ordinari della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS, a valere sulle risorse di cui al comma 8.

8. È posto a carico del soggetto committente il progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale e il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari allo 0,5 per mille del valore delle opere da realizzare. Tale somma, già iscritta nell'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, è utilizzata per le spese della Commissione unificata. Sono poste a carico del richiedente l'autorizzazione integrata ambientale le somme all'articolo 33, che continuano a essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, secondo le procedure previste dal medesimo articolo 33. Alla copertura degli oneri necessari per il funzionamento della Commissione unificata si provvede con le risorse complessive di cui al presente comma, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, salvo quanto disposto al comma 9 del presente articolo.

9. La verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni della valutazione di impatto ambientale e dell'autorizzazione integrata ambientale di competenza statale, di cui, rispettivamente, agli articoli 28, comma 1, e 29-*decies*, comma 3, lettera *a*), è effettuata dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Per la copertura degli oneri relativi all'attività svolta dall'Istituto, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa copertura integrale degli oneri di funzionamento della Commissione unificata con le modalità di cui al comma 8 del presente articolo, provvede a trasferire all'Istituto medesimo le ulteriori risorse disponibili nello stato di previsione del predetto Ministero ai sensi dell'articolo 2, commi 615, 616 e 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale programma le attività di verifica nel limite delle risorse rese disponibili dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e rendiconta le attività svolte, con le modalità di cui all'articolo 12, commi 4 e 5, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 21 maggio 2010, n. 123".

2. A decorrere dalla data di insediamento della Commissione unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal comma 1 del presente articolo:

a) sono abrogati gli articoli 9 e 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90;

b) al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) l'articolo 8-*bis* è abrogato;

2) all'articolo 29-*ter*, comma 4, primo periodo, le parole: "Commissione di cui all'articolo 8-*bis*" sono sostituite dalle seguenti: "Commissione di cui all'articolo 8";

3) all'articolo 33, comma *3-bis*, al secondo periodo, le parole: "commissione istruttoria di cui all'articolo *8-bis*" sono sostituite dalle seguenti: "Commissione di cui all'articolo 8" e, al terzo periodo, le parole: "commissione di cui all'articolo *8-bis*" sono sostituite dalle seguenti: "Commissione di cui all'articolo 8";

4) all'articolo 33, comma 4, le parole: "Commissione di cui all'articolo *8-bis*" sono sostituite dalle seguenti: "Commissione di cui all'articolo 8".

2-bis. A decorrere dalla data di cui al comma 2 sono soppresse la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale — VIA e VAS e la Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientali e integrata — IPPC. I componenti della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e della Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientali e integrata —IPPIC in carica alla data di entrata in vigore della presente legge cessano dalle loro funzioni alla data di scadenza stabilita per i rispettivi incarichi e comunque, se antecedente, alla data di cui al comma 2. Le Commissioni di cui al presente comma, anche se ricostituite dopo la data di scadenza di cui al secondo periodo, cessano comunque dalle loro funzioni alla data di insediamento della Commissione unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal comma I del presente articolo, la quale subentra nella trattazione dei procedimenti in corso».

Art. 14.

14.10 (testo 2)

TOMASELLI, FABBRI, CALEO, VACCARI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«*2-bis.* All'articolo 11, del decreto legislativo 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 8, le parole "3 marzo 2014" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2014";

b) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente "*9-bis.* Il termine finale di efficacia del contratto, come modificato ai sensi del comma 9, è stabilito al 31 dicembre 2015. Fermo restando il predetto termine, entro il 30 giugno 2015 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare avvia le procedure per l'affidamento della concessione del servizio nel rispetto dei criteri e delle modalità di selezione disciplinati dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e dalle norme comunitarie di settore, nonché dei principi di economicità, semplificazione, interoperabilità tra si-

stemi informatici e costante aggiornamento tecnologico. All'attuale società concessionaria del SISTRI è garantito l'indennizzo dei costi di produzione consuntivati sino al 31 dicembre 2015, previa valutazione di congruità dell'Agenzia per l'Italia Digitale, nei limiti dei contributi versati dagli operatori alla predetta data."

c) al comma 10, dopo le parole "di cui al comma 8" sono aggiunte le seguenti: "Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare procede, previa valutazione di congruità dell'Agenzia per l'Italia Digitale, al pagamento degli ulteriori costi di produzione consuntivati, fino alla concorrenza delle risorse riassegnate nello stato di previsione del Ministero, al netto di quanto già versato.».

Art. 17.

17.0.6 (testo 2)

TOMASELLI, Rita GHEDINI, CALEO, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni in materia di società cooperative di consumo e loro consorzi e delle banche di credito cooperativo. procedura di cooperazione per aiuti esistenti n. E1/2008)

1. Per le società cooperative di consumo e loro consorzi, la quota di utili di cui al comma 3 dell'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, non concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette entro i limiti ed alle condizioni prescritte dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

2. Al comma 464 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è aggiunto il seguente periodo: "Per le società cooperative di consumo e loro consorzi diverse da quelle a mutualità prevalente la quota di cui al periodo precedente è stabilita nella misura del 23 per cento. Resta ferma la limitazione di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112".

3. Le banche di credito cooperativo autorizzate dalla Banca d'Italia ad un periodo di operatività prevalente a favore di soggetti diversi dai soci, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, ai fini delle disposizioni fiscali di carattere agevolativo, sono considerate cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente, a decorrere

dal periodo d'imposta successivo a quello nel corso del quale è trascorso un anno dall'inizio del periodo di autorizzazione, relativamente ai periodi d'imposta in cui non è ripristinata l'operatività prevalente a favore dei soci.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Le maggiori entrate di cui ai commi 1 e 2, pari a 4,8 milioni di euro per l'anno 2016 e 2,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, confluiscono nel Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

5. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto di natura non regolamentare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le misure che le cooperative di consumo, con numero di soci superiore a centomila, sono tenute ad adottare al fine di migliorare i livelli di coinvolgimento dei soci nei processi decisionali della società.

6. Le misure di cui al comma 5 devono essere rivolte:

a) ad aumentare la trasparenza dei dati finanziari e di bilancio della cooperativa, inclusa la nota integrativa, anche attraverso la loro pubblicazione integrale sul sito *internet* della società;

b) a rafforzare l'informazione e la partecipazione dei soci alle assemblee anche attraverso la comunicazione telematica preventiva dell'ordine del giorno e la previsione della possibilità di formulare domande sugli argomenti da trattare;

c) a rafforzare i diritti dei soci nei confronti dei consigli di amministrazione della cooperativa anche attraverso la previsione dell'obbligo di risposta ai soci e dell'obbligo di motivazione.

7. Con il decreto di cui al comma 5, ai sensi dell'articolo 2533 del codice civile, sono determinati i casi di esclusione del socio che non ha tenuto alcun tipo di rapporto sociale o economico con la cooperativa nel rispetto di quanto disciplinato nello statuto, per un periodo significativo di almeno un anno.

8. Le società cooperative di cui al comma 5 uniformano il proprio statuto alle disposizioni del decreto di cui al medesimo comma, entro il 31 dicembre 2015».

Art. 18.**18.100**

I RELATORI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 6 è sostituito dal seguente:

6) I finanziamenti di cui al comma 1 possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 199, n. 662, nella misura massima dell'ottante per cento dell'ammontare del finanziamento. In tali casi, ai fini dell'accesso alla garanzia, la valutazione economico-finanziaria e del merito creditizio dell'impresa, in deroga alle vigenti disposizioni del Fondo di garanzia, è demandata al soggetto richiedente, nel rispetto dei limiti massimi di rischio di impresa finanziata, misurati in termini di probabilità di inadempimento e definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il medesimo decreto individua, altresì, le condizioni e i termini per l'estensione delle predette modalità di accesso agli altri interventi del Fondo di garanzia, nel rispetto delle autorizzazioni di spesa vigenti per la concessione delle garanzie del citato Fondo;

b) dopo il comma 8-bis è inserito il seguente:

"8-ter. Alla concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 4, si provvede a valere su di un'apposita contabilità speciale del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Alla predetta contabilità sono versate le risorse stanziati dal comma 8 e i successivi eventuali stanziamenti disposti per le medesime finalità."».

18.200

I RELATORI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. L'agevolazione di cui all'articolo 1, commi 271-279 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è applicabile anche per le opere in corso

al 1° gennaio 2007, già iniziate in esercizi precedenti al periodo di applicazione dell'agevolazione».

19.100

I RELATORI

Il comma 2 è modificato come segue:

«2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera *a*), si applicano alle società ammesse a quotazione le cui azioni sono negoziate dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sono subordinate alla preventiva autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea richiesta a cura del Ministero dello sviluppo economico. La disposizione di cui al comma 1, lettera *b*), ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014.».

Art. 20.

20.100

I RELATORI

All'articolo 20, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«*b*) all'articolo 104-bis, al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Nelle medesime assemblee le azioni a voto plurimo conferiscono soltanto un voto e non si computano i diritti di voto assegnati ai sensi dell'articolo 127-quinquies."; *al comma 3, all'alinea, prima delle parole: "non hanno effetto" sono inserite le seguenti: "le azioni a voto plurimo conferiscono soltanto un voto e" e dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:*

"b-bis) le maggiorazioni di voto spettanti ai sensi dell'articolo 127-quinquies"»;

b) al comma 1 la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«*e*) all'articolo 106, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«*1-bis.* Nelle società diverse dalle PMI l'offerta di cui al comma 1 è promossa anche da chiunque, a seguito di acquisti, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia del venti per cento in assenza di altro socio che detenga una partecipazione più elevata.

1-ter. Gli statuti delle PMI possono prevedere una soglia diversa da quella indicata nel comma 1, comunque non inferiore al venti per cento né superiore al quaranta per cento. Se la modifica dello statuto interviene dopo l'inizio delle negoziazioni dei titoli in un mercato regolamentato, i soci che non hanno concorso alla relativa deliberazione hanno diritto di recedere per tutti o parte dei loro titoli; si applicano gli articoli 2437-bis, 2437-ter e 2437-quater del codice civile.”»;

c) al comma 1 la lettera g) è sostituita dalla seguente: «g) nei commi 3, lettera a), 3-bis, 4, 5 e 6, dell'articolo 106, le parole: "nel comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "nei commi 1, 1-bis e 1-ter"»»; nel comma 3, lettera b) dell'articolo 106, le parole: «nel comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «nei commi 1 e 1-ter»;

d) al comma 1, lettera q), le parole: «Nelle società i cui statuti consentono la maggiorazione del diritto di voto, per capitale si intende il numero complessivo dei diritti di voto» sono sostituite dalle seguenti: «Nelle società i cui statuti consentono la maggiorazione del diritto di voto o hanno previsto l'emissione di azioni a voto plurimo, per capitale si intende il numero complessivo dei diritti di voto»;

e) al comma 1, lettera aa), capoverso articolo 127-quinquies, al comma 1, le parole: «In deroga all'articolo 2351, quarto comma, del codice civile,» sono soppresse, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. la cessione dell'azione a titolo oneroso o gratuito, ovvero la cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, comporta la perdita della maggiorazione del voto. Se lo statuto non dispone diversamente, il diritto di voto maggiorato: a) è conservato in caso di successione per causa di morte nonché in caso di fusione e scissione del titolare delle azioni; b) si estende alle azioni di nuova emissione in caso di aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2442 del codice civile»; al comma 4, dopo le parole: «la maggiorazione del voto si estenda» è inserita la seguente: «proporzionalmente»;

f) al comma 1, dopo la lettera aa), è inserita la seguente:

«aa-bis) dopo l'articolo 127-quinquies è inserito il seguente:

”Art. 127-sexies. – (Azioni a voto plurimo). – 1. In deroga all'articolo 2351, quarto comma, del codice civile, gli statuti non possono prevedere l'emissione di azioni a voto plurimo.

2. Le azioni a voto plurimo emesse anteriormente all'inizio delle negoziazioni in un mercato regolamentato mantengono le loro caratteristiche e diritti. Se lo statuto non dispone diversamente, al fine di mantenere inalterato il rapporto tra le varie categorie di azioni, le società che hanno emesso azioni a voto plurimo ovvero risultanti dalla fusione o dalla scissione di tali società possono procedere all'emissione di azioni a voto plurimo con le medesime caratteristiche e diritti di quelle già emesse limitatamente ai casi di:

a) aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2442 del codice civile ovvero mediante nuovi conferimenti senza esclusione o limitazione del diritto d'opzione;

b) fusione o scissione.

3. Nel caso previsto dal comma 2 gli statuti non possono prevedere ulteriori maggiorazioni del diritto di voto a favore di singole categorie di azioni né ai sensi dell'articolo 127-*quinquies*.

4. Ove la società non si avvalga della facoltà di emettere nuove azioni a voto plurimo ai sensi del comma 2, secondo periodo, è esclusa in ogni caso la necessità di approvazione delle deliberazioni, ai sensi dell'articolo 2376 del codice civile, da parte dell'assemblea speciale degli appartenenti alla categoria delle azioni a voto plurimo.'';

g) dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

«8-bis. I commi terzo e quarto dell'articolo 2351 del codice civile sono sostituiti dai seguenti:

''Lo statuto può altresì prevedere che, in relazione alla quantità delle azioni possedute da uno stesso soggetto, il diritto di voto sia limitato a una misura massima o disporre scaglionamenti.

Salvo quanto previsto dalle leggi speciali, lo statuto può prevedere la creazione di azioni con diritto di voto plurimo anche per particolari argomenti o subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative. Ciascuna azione a voto plurimo può avere fino a un massimo di tre voti.'';

8-ter. L'articolo 212 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie è sostituito dal seguente:

''212. Le deliberazioni di modifica dello statuto di società iscritte nel registro delle imprese alla data del 31 agosto 2014 con cui è prevista la creazione di azioni a voto plurimo ai sensi dell'articolo 2351 del codice sono prese, anche in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.'';

8-quater. Il regolamento previsto dall'articolo 127-*quinquies*, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 1998, n. 58, è adottato dalla Consob entro il 31 dicembre 2014.'';

h) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. In sede di prima applicazione, le deliberazioni di modifica dello statuto assunte entro il 31 gennaio 2015 di società aventi titoli quotati nel mercato regolamentato italiana iscritte nel registro delle imprese alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, con cui viene prevista la creazione di azioni a voto maggiorato ai sensi dell'articolo 127-*quinquies* del , sono prese, anche in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno la maggioranza del capitale rappresentato in assemblea;

1-ter. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 34, comma 57 del decreto-legge 18 ottobre 2012, numero 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221».

Art. 22.

22.100

I RELATORI

Al comma 1, al comma 5-bis richiamato, dopo le parole: «stabiliti negli stati membri dell'Unione europea,» sono aggiunte le seguenti: «enti individuati all'articolo 2, paragrafo 5, numeri da 4) a 23), della direttiva 2013/36/UE».

22.200

I RELATORI

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Le società di gestione del risparmio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che gestiscono i fondi immobiliari previsti dagli articoli 12-bis e 13 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 maggio 1999, n. 228, i cui certificati rappresentativi delle quote risultino ammessi, ovvero siano oggetto di istanza di ammissione, alle negoziazioni in un mercato regolamentato, possono, entro il 31 dicembre 2014, nell'esclusivo interesse dei partecipanti, modificare il regolamento del fondo, secondo le procedure di cui alle disposizioni dei commi da 5-quater a 5-nonies, per stabilire la possibilità di prorogare in via straordinaria il termine di durata del fondo medesimo per un periodo massimo non superiore a due anni al solo fine di completare lo smobilizzo degli investimenti. Tale modifica del regolamento è possibile per i fondi immobiliari anzidetti, esistenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche nel caso in cui il regolamento del fondo già prevede la possibilità di prorogarne la durata per un massimo di tre anni, ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del citato decreto n. 228 del 1999.

5-ter. Per i fondi immobiliari il cui termine di attività, anche per effetto dell'eventuale esercizio della proroga ordinaria disposta ai sensi del-

l'articolo 14, comma 6, del citato decreto ministeriale n. 228 del 1999, scade entro il 31 dicembre 2015, la durata del fondo può essere prorogata in via straordinaria, in deroga al limite di due anni stabilito al comma 5-*bis*, fino al 31 dicembre 2017, ferme restando le altre disposizioni dei commi da 5-*quater* a 5-*nonies*.

5-quater. Le società di gestione del risparmio esercitano il potere di cui ai commi 5-*bis* e 5-*ter* previa approvazione dell'assemblea dei partecipanti. Nelle ipotesi in cui i regolamenti di gestione dei fondi non prevedono l'istituto dell'assemblea dei partecipanti, le società di gestione del risparmio sottopongono la modifica del regolamento del fondo all'approvazione dei partecipanti riuniti in un'assemblea speciale all'uopo convocata. L'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle quote dei votanti.

5-quinquies. Al fine di favorire una maggiore partecipazione assembleare le società di gestione del risparmio:

a) possono chiedere agli intermediari di cui all'articolo 1 del regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, adottato dalla Banca d'Italia, e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008 e successivamente modificato con provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 ottobre 2013, tramite la società di gestione accentrata, la comunicazione dei dati identificativi dei titolari delle quote del fondo, che non abbiano espressamente vietato la diffusione degli stessi, sopportandone i relativi oneri;

b) consentono ai partecipanti l'espressione del voto per corrispondenza di cui all'articolo 18-*quater*, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 228 del 1999;

c) consentono ai partecipanti l'esercizio del diritto di intervento e di voto a mezzo di delega conferita per iscritto e revocabile con dichiarazione pervenuta al rappresentante entro il giorno precedente l'assemblea. La delega contiene le istruzioni di voto sulla proposta di cui al seguente comma 5-*sexies*, lettera a), e non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. La delega non può in ogni caso essere conferita a soggetti in conflitto di interessi con il rappresentato né alla società di gestione del risparmio, ai suoi soci, dipendenti e componenti degli organi di amministrazione o di controllo;

d) pubblicano l'avviso di convocazione dell'assemblea, oltre che con le modalità scelte per la pubblicazione del valore della quota, anche sul proprio sito internet e su almeno due quotidiani a diffusione nazionale. L'avviso è diffuso senza indugio alla società di gestione del mercato e ad almeno due agenzie di stampa.

Ai fini dell'accertamento del diritto dei partecipanti all'intervento in assemblea e all'esercizio del voto non sono opponibili alla società di ge-

stione gli atti di trasferimento delle quote perfezionatisi oltre il termine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data prevista per l'assemblea. *5-sexies*. Ferme restando le ulteriori disposizioni applicabili in materia, l'avviso di convocazione dell'assemblea contiene le seguenti informazioni:

a) la proposta di modificare il regolamento del fondo per consentire di estendere, secondo quanto previsto nei commi *5-bis* e *5-ter*, la scadenza del fondo;

b) le modalità di esercizio dei diritti dei partecipanti.

5-septies. Successivamente all'approvazione da parte dell'assemblea, le società di gestione del risparmio deliberano la modifica del relativo regolamento di gestione stabilendo:

a) la possibilità di prorogare il fondo, secondo quanto previsto dai commi *5-bis* e *5-ter*;

b) che l'attività di gestione durante il periodo di proroga straordinaria previsto dai commi *5-bis* e *5-ter* è finalizzata al completamento dell'attività di smobilizzo degli investimenti. In tale attività sono ricompresi anche gli interventi di valorizzazione e riqualificazione degli attivi patrimoniali, ove necessari a incrementare il presumibile valore di realizzo e a condizione che tali interventi abbiano un orizzonte temporale non superiore al termine finale di durata del fondo, come prorogato;

c) che durante il periodo di proroga straordinaria previsto dai commi *5-bis* e *5-ter*, la misura della provvigione di gestione su base annuale sia ridotta di almeno due terzi rispetto a quanto previsto dal regolamento di gestione; è fatto divieto di prelevare dal fondo provvigioni di incentivo;

d) l'obbligo di distribuire ai partecipanti, con cadenza almeno semestrale, la totalità dei proventi netti realizzati, fermo restando il rispetto delle obbligazioni assunte dal fondo.

5-octies. Le modifiche ai regolamenti di gestione dei fondi apportate in conformità alle disposizioni dei commi da *5-bis* a *5-septies* si intendono approvate in via generale ai sensi del provvedimento della Banca d'Italia dell'8 maggio 2012 sulla gestione collettiva del risparmio.

5-nonies. Le società di gestione del risparmio comunicano tempestivamente alla Banca d'Italia e alla Consob le determinazioni assunte ai sensi delle disposizioni di cui ai commi da *5-bis* a *5-octies*. *5-decies*. Il termine del 22 luglio 2014 di cui all'articolo 15, commi 2, 3, 5, 10 e 16 lettera a) del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44 è prorogato al 31 dicembre 2014.

5-undecies. Al fine di promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese operanti in settori ad elevato potenziale di crescita e che realizzano innovazione nei processi, nei beni e nei servizi mediante l'impiego delle tecnologie abilitanti fondamentali di cui all'allegato n. 1, lettera A) del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 8 marzo 2013, nonché per promuovere l'accesso al credito ed un più efficiente ricorso agli strumenti finanziari, è istituito presso l'A-

genzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa un apposito Fondo comune di investimento mobiliare di tipo chiuso, riservato ad investitori qualificati.

Il Fondo è alimentato con risorse disponibili nel Fondo per la crescita sostenibile, nonché con altre risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale disponibili nel periodo di programmazione 2014-2020 e altre fonti di finanziamento pubbliche e private nella misura e secondo le modalità definite con successivo decreto del Ministro dello Sviluppo Economico. Il fondo opera in compartecipazione con soggetti privati qualificati con i quali concorda la durata di ogni investimento».

22.300

I RELATORI

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Al fine di dare attuazione alla sentenza del Tribunale dell'Unione Europea del 13 settembre 2013 (causa T525/08, Poste Italiane contro Commissione) in materia di aiuti di Stato è autorizzata la spesa di 535 milioni di euro per l'anno 2014 a favore di Poste Italiane S.p.A.

7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 535 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede:

a) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2014 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

b) quanto a 260 milioni di euro per l'anno 2014 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

c) quanto a 125 milioni di euro mediante utilizzo dei proventi derivanti dalla maggiorazione di prezzo riconosciuta per il riscatto dei nuovi strumenti finanziari di cui agli articoli da 23-sexies a 23-duodecies del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, che, a tal fine, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato».

22.400

I RELATORI

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. All'articolo 37 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), le parole: "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto", sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre 2014";

b) al comma 7-bis, terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, e all'articolo 67 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267".

7-ter. Per le regioni che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le disposizioni di cui al medesimo comma 3-ter non si applicano relativamente ai debiti riferiti a fatture o richieste equivalenti di pagamento emesse a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Art. 23.**23.100**

I RELATORI

Dopo il comma 3, inserire il seguente comma:

«4. Fino all'entrata in operatività dell'elettrodotto 380 kV "Sorgente-Rizziconi" tra la Sicilia e il Continente e degli altri interventi finalizzati al significativo incremento della capacità di interconnessione tra la rete elettrica siciliana e quella peninsulare, le unità di produzione di potenza superiore a 100 MW ubicate in Sicilia sono considerate risorse essenziali per la sicurezza del sistema elettrico. Le modalità di offerta e remunerazione di tali unità sono definite o ridefinite e rese pubbliche dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, seguendo il criterio di puntuale riconoscimento dei costi variabili e di equa remunerazione dei produttori e in modo tale da assicurare la riduzione degli oneri per il sistema elettrico.

In attesa di una riforma organica della disciplina degli sbilanciamenti nell'ambito del mercato dei servizi di dispacciamento, l'Autorità per l'E-

nergia Elettrica ed il GAS ed il Sistema Idrico (AEEGESI) sentita Tema SpA procede entro 30 giorni a rimuovere le macrozone Sicilia e Sardegna».

Art. 26.

26.100

I RELATORI

L'articolo 26 è sostituito dal seguente:

«Art. 26. - (*Interventi sulle tariffe incentivanti dell'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici*) – 1. Al fine di ottimizzare la gestione dei tempi di raccolta ed erogazione degli incentivi e favorire una migliore sostenibilità nella politica di supporto alle energie rinnovabili, le tariffe incentivanti sull'energia elettrica prodotta da impianti solari fotovoltaici, riconosciute in base all'articolo 7 del decreto legislativo n. 387 del 2003 e all'articolo 25, comma 10, del decreto legislativo n. 28 del 2011 sono erogate secondo le modalità previste dal presente articolo.

2. A decorrere dal secondo semestre 2014, il Gestore dei servizi energetici S.p.A. eroga le tariffe incentivanti di cui al comma 1, con rate mensili costanti, in misura pari al 90 per cento della producibilità media annua stimata di ciascun impianto, nell'anno solare di produzione ed effettua il conguaglio, in relazione alla produzione effettiva, entro il 30 giugno dell'anno successivo. Le modalità operative sono definite dal GSE entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente decreto e approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

3. A decorrere dal gennaio 2015, la tariffa incentivante per l'energia prodotta dagli impianti di potenza nominale superiore a 200 kW è rimodulata, a scelta dell'operatore, sulla base di una delle seguenti opzioni da comunicare al GSE entro il 30 novembre 2014:

a) la tariffa è erogata per un periodo di 24 anni, decorrente dall'entrata in esercizio degli impianti, ed è conseguentemente ricalcolata secondo la percentuale di riduzione indicata nella tabella di cui all'allegato 2 al presente decreto;

b) fermo restando il periodo di erogazione ventennale, la tariffa è rimodulata prevedendo un primo periodo di fruizione di un incentivo ridotto rispetto all'attuale e un secondo periodo di fruizione di un incentivo incrementato in ugual misura. Le percentuali di rimodulazione sono stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, da emanare entro il 1° ottobre 2014 in modo da consentire, nel caso di adesione di tutti gli aventi titolo all'opzione, un risparmio di almeno 600 milioni di euro all'anno per il periodo 2015-2019, rispetto all'erogazione prevista con le tariffe vigenti;

c) fermo restando il periodo di erogazione ventennale, la tariffa è ridotta di una quota percentuale dell'incentivo riconosciuto alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, per la durata residua del periodo di incentivazione, secondo le seguenti quantità:

- 1) al 6 per cento per gli impianti da 200K w a 500 K w;
- 2) all'8 per cento per gli impianti da 500Kw a 900 Kw;
- 3) al 10 per cento per gli impianti di potenza nominale superiore a 900 Kw.

In assenza di comunicazione da parte dell'operatore il GSE applica l'opzione di cui alla lettera c).

4. Per le tariffe onnicomprensive erogate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 10 luglio 2012, le riduzioni di cui all'allegato 2 al presente decreto si applicano alla sola componente incentivante, calcolata secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 2, secondo periodo, del medesimo decreto.

5. Il beneficiario della tariffa incentivante di cui ai commi 3 e 4 può accedere a finanziamenti bancari per un importo massimo pari alla differenza tra l'incentivo già spettante al 31 dicembre 2014 e l'incentivo rimodulato ai sensi dei commi 3 e 4. Tali finanziamenti possono beneficiare, cumulativamente o alternativamente, sulla base di apposite convenzioni con il sistema bancario, di provvista dedicata o di garanzia concessa, dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A (Cdp) a valere sui fondi di cui al comma 7, lettera a), dell'articolo 5 del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. L'esposizione di Cdp è garantita dallo Stato ai sensi del articolo 1, comma 47, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.

6. Le Regioni e gli enti locali adeguano, ciascuno per la parte di competenza, e ove necessario alla durata dell'incentivo come rimodulata ai sensi del comma 3, lettera a) la validità temporale dei permessi rilasciati, comunque denominati, per la costruzione e l'esercizio degli impianti fotovoltaici ricadenti nel campo di applicazione del presente articolo.

7. I soggetti beneficiari di incentivi pluriennali, comunque denominati, per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili possono cedere una quota di detti incentivi, fino ad un massimo dell'ottanta per cento, ad un acquirente selezionato tra i primari operatori finanziari europei.

8. L'acquirente selezionato di cui al comma 1 subentra ai soggetti beneficiari nei diritti a percepire gli incentivi pluriennali dal soggetto deputato all'erogazione degli stessi salva la prerogativa dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico di esercitare annualmente, anche avvalendosi del soggetto deputato all'erogazione degli incentivi, l'opzione di acquisire tali diritti a fronte della corresponsione di un importo pari alla

rata annuale costante, calcolata sulla base di un tasso di interesse T , corrispondente all'ammortamento finanziario del costo sostenuto per l'acquisto dei diritti di un arco temporale analogo a quello riconosciuto per la percezione degli incentivi.

9. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con propri provvedimenti, provvede a:

a) stabilire le modalità di selezione dell'acquirente di cui al comma 1 tramite procedura competitiva e non discriminatoria che abbia come principale criterio di scelta il minimo valore offerto del tasso di interesse T di cui al comma 2;

b) stabilire l'importo minimo, comunque non inferiore a 30 miliardi di euro, che l'acquirente di cui al comma 1 rende complessivamente disponibile per l'acquisto delle quote di incentivi pluriennali;

c) definire le condizioni, le procedure e le modalità di riscossione da parte dell'acquirente di cui al comma 1 delle quote degli incentivi pluriennali acquistati o, in alternativa, degli importi annuali nel caso di esercizio dell'opzione di cui al comma 2;

d) stabilire i criteri e le procedure per determinare la quota annuale costante di incentivi pluriennali che può essere oggetto di cessione da parte di ciascun soggetto beneficiario, tenendo conto anche della tipologia e della localizzazione degli impianti;

e) definire le condizioni, le procedure ed ogni altro parametro utile per disciplinare la cessione delle quote di incentivi pluriennali che deve essere attuata attraverso aste aggiudicate sulla base del tasso di sconto offerto, che non può essere inferiore al tasso T riconosciuto all'acquirente, e nei limiti di un importo massimo destinato all'acquisto delle quote di incentivi pluriennali stabilito per ciascuna asta;

t) stabilire per ciascuna asta le procedure di partecipazione, il tasso di sconto minimo e l'importo massimo destinato all'acquisto delle quote di incentivi pluriennali tenendo conto, nel caso le aste siano distinte sulla base della tipologia o della dimensione degli impianti, delle connesse specificità in termini di numerosità, costo presunto del capitale e capacità di gestione di procedure complesse;

g) definire ogni altro aspetto inerente la procedura di selezione dell'acquirente e le aste di acquisto utile a massimizzare la partecipazione, incluse forme di garanzia a condizione che esse in ogni caso escludano l'intervento diretto o indiretto dello Stato.

10. l'autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, nel rispetto di specifici indirizzi emanati con proprio decreto dal Ministro dello sviluppo economico, destina l'eventuale differenza tra il costo annuale degli incentivi acquistati dall'acquirente di cui al comma 1 e l'importo annuale di cui al comma 2 a riduzione della componente A3 degli oneri di sistema.

11. il Governo provvede ad assumere ogni iniziativa utile a dare piena esecuzione alle disposizioni del presente articolo, inclusi eventuali

accordi con il sistema bancario per semplificare il recesso totale o parziale dei soggetti beneficiari di incentivi pluriennali dai contratti di finanziamento stipulati.

12. Alle quote di incentivi cedute ai sensi delle disposizioni di cui al comma 9, non si applicano, a decorrere dalla data di cessione, le misure di rimodulazione di cui al comma 3».

Art. 29.

29.100

I RELATORI

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. È fatto divieto di traslare i maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione sui prezzi e sui pedaggi praticati nell'ambito del servizio universale. La definizione dei pedaggi per l'uso dell'infrastruttura ferroviaria non rientranti nel servizio universale, tiene conto dei maggiori costi di gestione derivanti dalla presente disposizione secondo un criterio di gradualità valido per il primo triennio, in misura non superiore al 50 per cento nell'anno 2015, non superiore al 70 per cento nell'anno 2016, non superiore al 80 per cento nell'anno 2017. L'Autorità per i trasporti vigila sull'osservanza delle disposizioni di cui al primo periodo, anche mediante accertamenti a campione, e sulla corretta applicazione della norma sul mercato».

Art. 30.

30.100

I RELATORI

Al comma 2, lettera a) le parole: «non superiore a 100 standard metri cubi/ora» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a 500 standard metri cubi/ora».

30.200

I RELATORI

Dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2011, dopo le parole: "le Regioni prevedono" sono inserite le seguenti parole "entro e non oltre 1131 ottobre 2014,".

2-ter. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2011, le parole: "Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "Entro e non oltre il 31 ottobre 2014".

2-quater. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2011, dopo le parole: "le Regioni prevedono" sono inserite, le seguenti parole: ", entro e non oltre il 31 ottobre 2014,".

2-quinquies. All'articolo 33, comma 5, del decreto legislativo n. 28 del 2011, dopo le parole; "a partire da rifiuti" sono aggiunte le seguenti: ", compreso il gas di discarica,"».

30.300

I RELATORI

All'articolo 30, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, le parole: "30 giugno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014"».

30.0.100

I RELATORI

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Interventi urgenti per la regolazione delle gare d'ambito gas naturale)

1. All'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, modificato con decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, dopo le parole: "calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti e, per quanto non desumibile dalla volontà delle parti" aggiungere le se-

guenti: ”,purché stipulati prima della data di entrata in vigore del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, ”.

2. I termini di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara, sono prorogati di otto mesi per gli ambiti del primo raggruppamento di cui all’Allegato 1 dello stesso regolamento, di sei mesi per gli ambiti del secondo, terzo e quarto raggruppamento e di quattro mesi per gli ambiti del quinto e sesto raggruppamento, in aggiunta alle proroghe di cui all’articolo 1, comma 16, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9.

3. Le proroghe di cui al comma 2 non si applicano agli ambiti di cui all’articolo 4, comma 3-*bis*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

4. La previsione di cui all’articolo 4 comma 5 del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013 n. 98, si applica al superamento dei nuovi termini previsti dal comma 2».

30.0.200

I RELATORI

Dopo l’articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-*bis*.

(Misure urgenti di semplificazione per l’utilizzo delle fonti rinnovabili nell’ambito della riconversione industriale del comparto bieticolo-saccarifero)

1. All’articolo 29, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le parole: ”rivestono carattere di interesse nazionale anche ai fini della definizione e del perfezionamento dei processi autorizzativi e dell’effettiva entrata in esercizio” sono sostituite dalle seguenti: ”rivestono carattere di interesse strategico e costituiscono una priorità a carattere nazionale in considerazione dei prevalenti profili di sviluppo economico di tali insediamenti produttivi nonché per la salvaguardia dei territori oggetto degli interventi e dei livelli occupazionali”.

2. All’articolo 29 del decreto-legge n. 5 del 2012, come convertito, il comma 2 è sostituito dal seguente: ”I progetti di cui al comma 1 riguardano la realizzazione di iniziative di riconversione industriale, prevalentemente nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili, e sono finalizzati anche al reimpiego dei lavoratori, dipendenti delle imprese saccarifere italiane dismesse per effetto del Regolamento (CE) n. 320/2006

del Consiglio del 20 febbraio 2006, in nuove attività di natura industriale. Al fine di garantire l'attuazione di tali progetti, il Comitato interministeriale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 2 del 2006, nel caso in cui i relativi procedimenti autorizzativi non risultino ultimati e siano decorsi infruttuosamente i termini di legge per la conclusione di tali procedimenti, nomina senza indugio, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2, un Commissario *ad acta* per l'esecuzione degli accordi per la riconversione industriale sottoscritti con il coordinamento del Comitato interministeriale, in ottemperanza alle direttive da quest'ultimo adottate. Al Commissario non spettano compensi, gettoni o altra forma di emolumento; eventuali rimborsi di spese vive fanno carico alle risorse destinate alla realizzazione dei progetti».

Art. 32.

32.100

I RELATORI

All'articolo 32, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al capoverso 9-*bis*, ottavo periodo, le parole: «entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione», sono sostituite dalle seguenti: «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

2) al capoverso 9-*ter*, primo periodo, le parole: «entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

b) al comma 3 le parole: «entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Art. 34.**34.100**

I RELATORI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1.bis. Al comma 1-bis dell'articolo 3 della tariffa, Parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 642, dopo le parole: «estratti, copie e simili» sono aggiunte le seguenti: «, con esclusione delle istanze di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto 24 marzo 1994, n. 379, presentate ai fini della percezione dell'indennità prevista dall'articolo , comma 3, della legge 18 febbraio 1992, n. 162».

34.0.100

I RELATORI

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

1. Al fine di favorire l'accesso al mercato dei prodotti della pesca in condizioni di equità senza alterazioni della concorrenza, conformemente ai principi comunitari vigenti in materia, le disposizioni di cui all'articolo 3-ter, comma 1, decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, si interpretano nel senso di comprendere anche la pesca professionale in acque interne e lagunari».

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere le seguenti parole: «Disposizioni interpretative».
